

TAR LAZIO
Sezione III Bis
Roma

Avviso - Riassunto

Istante l'avv. Domenico Ventura, difensore della prof. **Maria Laura Vinciguerra** con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi Via Cosseria n.2 Roma, rende noto e notifica collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 150 CPC a tutti i controinteressati al ricorso sottoindicato quanto segue. **Con ordinanza del 21.12.2007 n.4/08 dep.ta il 9.1.2008** il Presidente del TAR Lazio Sez.III[^] Bis – Roma – ha autorizzato la ricorrente, con dispensa dell'indicazione nominativa dei destinatari, all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del **ricorso n.6600/2007 dep.to 20.7.2007** proposto innanzi al suddetto TAR contro il Ministero della P.I. Roma, il MPI USR Campania Napoli, il MPI USP Salerno ed Apicella Domenico, Cincione Mauro, Maffei Eugenio, Matassino Rosa, Santarcangelo Carmela, nonché CISL Scuola Roma e SNALS Roma per l'annullamento: A)- del decreto del **15.5.2007 prot.3940 Circ.129**, e del relativo elenco dei trasferimenti, del MPI-USP di Salerno di pubblicazione del movimento provinciale ed interprovinciale dei docenti di scuola secondaria di secondo grado nonché la mobilità professionale per l'a/s 2007/2008 - relativamente alla classe di conc.19/A Discipline Giuridiche ed Economiche - nella parte in cui - non vi figura la ricorrente ed è stato negato ad essa, beneficiaria della precedenza assoluta ex art. 21 L.104/92, il trasferimento per le sedi di preferenza indicate in domanda e si dispongono i trasferimenti dei proff. Apicella Domenico, Matassino Rosa (docenti soprannumerari con domanda condizionata), Santarcangelo Carmela (con precedenza da corso serale a diurno), Cincione Mauro – tutti con punteggi inferiori e Maffei Eugenio

(con precedenza perdente posto nel comune);**B)**- del provvedimento ignoto di mancato trasferimento per l'a/s 2007/2008 della ricorrente quale beneficiaria dell'art.21 L.104/92 con p.140 sulle sedi di preferenza indicate in domanda;**C)**- ove occorra della nota, se di contenuto provvedimentale, del 3-5 Giugno 2007 n.AOODGPER.11614/B/1 del MPI - Dip. per l'Istruzione - Direzione Generale del Personale della Scuola-Uff.IX- **D)**- del Contratto sulla mobilità scuola 21.12.2005, confermato per l'a/s 2007/2008, allegato C comma 1 punto C laddove per la scuola secondaria di II° grado si prevede una precedenza nell'ambito dello stesso istituto che chiedono il trasferimento dal corso diurno a quello serale e viceversa;**E)**- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali di contenuto ed estremi ignoti, se lesivi;per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere per l'a/s 2007/2008 quale docente beneficiaria della precedenza assoluta ex art.21 L.104/92 con p.140 il trasferimento su una delle sedi di preferenza indicate in domanda per la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento di tutti i danni. Atti tutti meglio specificati nell'epigrafe del ricorso depositato presso la Casa Comunale di Roma per la notifica ex art.150 CPC. Si sono dedotti i seguenti motivi di diritto: 1)- Violazione di legge (art.1, 2, 3 e 4 Preleggi al CC – art.26 Carta Diritti Fondamentali UE proclamata il 7.12.2000 a Nizza - artt. 3 e segg. L.7.8.90 n.241 smi) – Eccesso di potere – Sviamento – Travisamento – Difetto di presupposti, di motivazione ed istruttoria - Ingiustizia Manifesta – Violazione del principio di gerarchia delle fonti -Violazione art. 2 – 3 – 4 – 32 – 97 Cost.- Illegittimità derivata- La scelta dell'OM, ricettiva del CCNI, di privilegiare il personale docente trasferito d'ufficio che richieda il rientro nella sede è ingiusta e priva di

qualsiasi motivazione, quest'ultima categoria, viene indebitamente avvantaggiata solo per il suo status a danno dei docenti affetti da menomazioni gravissime, come nella specie. La scelta è priva di ogni giustificazione logica e giuridica. Si privilegia il docente soprannumerario sano ed in buona salute a danno dei docenti affetti da gravi menomazioni ai fini del trasferimento. Le norme regolamentari impugnate, che recepiscono quelle contrattuali al riguardo, sono illegittime perché adottate in violazione delle norme in rubrica e per i vizi enunciati. Tutte le norme sia primarie che secondarie vanno interpretate secondo Costituzione, altrimenti vanno disapplicate e annullate. Nel sistema di gerarchia delle fonti le norme contrattuali e regolamentari devono cedere alle norme di legge e primarie.

2)- Violazione di legge (art. 2 e 72 TU 30.3.2001 n.165; art.601 TU 16.4.94 n.297; artt. 1 e segg. e 21 L. 5.2.92 n. 104 smi; artt. art.1, 2, 3 e 4 Preleggi al CC -Eccesso di potere -Sviamento - Travisamento - Difetto di presupposti, di motivazione ed istruttoria - Ingiustizia Manifesta - Violazione del principio di gerarchia delle fonti -Violazione art. 2 - 3 - 4 - 32 - 97 Cost.- Illegittimità derivata. Quando una fonte è sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il contratto individuale rispetto al CCNL, il CCNL rispetto alla legge) possa derogare a quella superiore solo in senso più favorevole ai lavoratori. L'art.2 del TU 165/2001 nell'individuare le fonti del rapporto di lavoro ne stabilisce la disciplina con una riserva di legge, sicché il CCNL non può mai derogare alle prescrizioni delle norme primarie. La legge ossia l'art.601 TU 297/94 che prevede la precedenza in sede di mobilità deve prevalere sul contratto. In ciascuna delle tre fasi in cui sono distinti i movimenti (nell'ambito del comune, fra comuni

della stessa provincia e mobilità professionale e territoriale interprovinciale – art.4 OM cit.) il personale trasferito d'ufficio nel quinquennio con richiesta di rientro- (II^ categoria) beneficia indebitamente di una precedenza maggiore rispetto a quelli di cui all'art.21 L.104/92. Anziché di tutelare il diritto al lavoro ed alla salute degli handicappati si privilegiano i docenti trasferiti, ma sani, rispetto ai docenti con minorazioni superiori a 2/3 e malati. 3)- Violazione di legge (art.601 TU 16.4.94 n.297; artt. 1 e segg. e 21 L. 104/92 smi; artt. art.1, 2, 3 e 4 Preleggi al CC -Eccesso di potere – Sviamento – Travisamento – Difetto di presupposti, di motivazione ed istruttoria - Ingiustizia Manifesta – Violazione del principio di gerarchia delle fonti -Violazione art.2 – 3 – 4 – 32 – 97 Cost. Illegittimità derivata- All'art. 7 CCNI laddove si tratta del sistema delle precedenze solo nella terza posizione figurano i docenti handicappati ex art.21 cit. I docenti handicappati ex art.21, per i quali apposita legge garantisce una assoluta precedenza vengono postergati rispetto ai trasferimenti di ufficio dei titolari dell'organico sede ossia sul comune con domanda di trasferimento non proposta o proposta e non ottenuta, che addirittura precedono quelli beneficiari dell'art.21 L.104/92. Le argomentazioni svolte trovano riscontro anche in conforme giurisprudenza, elaborata in merito. Le motivazioni suddette travolgono anche le operazioni di mobilità impugnate per illegittimità derivata. Si è concluso per l'accoglimento del ricorso e della sospensiva e condanna ai danni. Vittoria di spese e competenze. Udienza di discussione di merito fissata per il 6.3.2008. Si notifica quanto sopra per pubblici proclami a tutti i controinteressati al ricorso suddetto.

Roma, li 14.2.2008

- avv. Domenico Ventura -

